ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI NON D'INVESTIMENTO

Il distributore ha **l'obbligo di consegnare/trasmettere** al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**.

Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il **Registro Unico degli Intermediari (RUI)** o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'**IVASS (www.ivass.it)** o direttamente al link: https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/home.

Istituto competente alla Vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA.

DATI DI CONTATTO

Cognome e nome:	Luigi Masucci
Numero di Iscrizione RUI IVASS:	A000003878 sezione A
Data di Iscrizione RUI IVASS:	01/02/2007
Qualifica di esercizio / Operatività:	responsabile dell'attività di intermediazione e Rappresentante legale
Denominazione sociale:	MASUCCI E DUVA s.r.l.
Numero di Iscrizione RUI IVASS:	A000184182 sezione A
Data di Iscrizione RUI IVASS:	01/06/2007
Indirizzo di sede legale:	Piazza Vanvitelli, 71 - Caserta (CE) 81100
Numero di telefono:	0823353591
E-mail:	info@masuccieduva.com
E-mail PEC:	masuccieduvasas@pec.it
Indirizzo sito internet:	

Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività di distribuzione del contratto viene svolta in nome o per conto di

Sezione III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

MASUCCI E DUVA s.r.l. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di MASUCCI E DUVA s.r.l.

Sezione IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

MASUCCI E DUVA s.r.l. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale.

Di seguito sono elencati i rapporti d'affari, che l'Intermediario intrattiene, con le Imprese si Assicurazione:

Impresa di assicurazione	Tipologia di rapporto
ZURICH INSURANCE EUROPE AG	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
ALLIANZ SPA	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
GAMA LIFE - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione

L'intermediario mantiene e applica presidi organizzativi e amministrativi efficaci, al fine di mettere in atto tutte le misure ragionevoli volte a evitare che eventuali conflitti di interesse, che potrebbero insorgere tra l'intermediario stesso, i suoi dirigenti, dipendenti o persone direttamente o indirettamente controllate, e il cliente, o tra diversi clienti, nell'ambito delle attività di distribuzione assicurativa, possano incidere negativamente sugli interessi del cliente.
Qualora tali presidi non fossero sufficienti a garantire con ragionevole certezza l'assenza di rischi per gli interessi del cliente, quest'ultimo sarà prontamente informato, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

Sezione V - Informazioni sulle remunerazioni

La natura del compenso:

Onorario corrisposto direttamente dal cliente	no
Commissione inclusa nel premio assicurativo	no
Altro tipo di consenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'ntermediazione effettuata	no

La misura delle provvigioni percepite nel ramo RCA è esplicitata nel foglio qui allegato; il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice.
Nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa relativa alle remunerazioni è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione VI - Informazioni sul pagamento dei premi

a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, **intestati** o girati **all'impresa di assicurazione** oppure **all'intermediario**, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, **di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario all'indirizzo masuccieduvasas@pec.it info@masuccieduva.com** o all'impresa preponente come indicato nei riferimenti presenti nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Il contraente ha facoltà presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215

Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.